



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

PREMESSO	<p>-che con atto di citazione regolarmente notificato il 28.06.2022, i sigg.ri C.P, G.P., L.P., T.P., A.P. e C.P. hanno citato in giudizio quest’Azienda e l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti, <i>iure hereditatis</i> e <i>iure proprio</i> a seguito del decesso del proprio congiunto sig. F.P.P.;</p> <p>- che gli attori hanno sostenuto che il decesso del Sig. F.P.P. sarebbe stato cagionato da sepsi derivante ad inadeguato trattamento di fascite necrotizzante localizzata all’arto inferiore sinistro;</p> <p>-che a sostegno di tale assunto gli attori hanno allegato consulenza tecnica d’ufficio resa nel precedente giudizio ex art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto la medesima fattispecie, ove gli ausiliari del giudici hanno rilevato che <i>“per ciò che concerne il ricovero avvenuto tra il 13.09.2018 e il 07.10.2018 presso il Policlinico di Palermo, dallo studio della documentazione sanitaria è stato possibile evidenziare carenze gestionali rispetto agli standard clinici diagnostici e terapeutici richiesti per una fascite necrotizzante: mancato approfondimento del quadro infiammatorio (su base verosimilmente infettiva) nelle date del 13.09 (o comunque nella prima fase del ricovero del paziente) e 20.09 (quando i riscontri laboratoristici già individuati il 13.09 erano persistenti nella loro severità); mancata esecuzione degli esami prescritti il 21.09 dal consulente infettivologo; dopo il riscontro di edema arto inferiore del 22.09, di TC positiva per fascite necrotizzante della sera del 22.09, inspiegabilmente il paziente non è stato sottoposto all’immediato debridement che quel quadro strumentale imponeva, ma mantenuto in regime di ricovero presso la U.O. di Malattie Infettive, causando la mancata cura, ed anzi la probabile evoluzione dell’infezione; l’Azienda convenuta non dà la prova dell’attività svolta in sala operatoria nei quattro interventi chirurgici praticati; il debridement non aveva cadenza quotidiana, ma bisettimanale, in contraddizione con quanto previsto dalla letteratura sull’argomento”</i>;</p> <p>- che l’Azienda, si è costituita in giudizio (procedimento R.G. n. 8906/2022) per mezzo dell’Avvocatura Erariale sulla base della relazione del proprio C.T. aziendale medico-legale che ha contestato il nesso causale tra le cure praticate e l’evento morte, in quanto <i>“Le probabilità di sopravvivenza nel caso concreto erano molto scarse e, comunque, l’evoluzione in senso infausto non è causalmente riconducibile a condotta dei sanitari: non si può affermare che con una condotta differente vi sarebbero state concrete possibilità di sopravvivenza”</i>;</p> <p>- che nel corso del giudizio come sopra introdotto con atto di citazione, il Tribunale di Palermo ha pronunciato, in data 5.11.2024, sentenza parziale rigettando la domanda risarcitoria degli attori nei confronti dell’Azienda Villa Sofia Cervello: il processo è dunque proseguito nei confronti di quest’Azienda per una più approfondita disamina della vicenda, e, con ordinanza in data 6.11.2024, è stato disposto il richiamo dei cc.tt.uu. per <i>“chiarire meglio il profilo relativo alla correttezza o meno della tenuta, nel caso di specie, della cartella clinica, avendo cura di chiarire, da un lato, quali sono i dati carenti e, dall’altro, in che termini la loro mancata (e/o incompleta) indicazione ha influito nella</i></p>
-----------------	---

	<p><i>ricostruzione del nesso di causa tra condotta ed evento”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - che i CC.TT.UU., hanno risposto con relazione del 31.01.2025 ribadendo <i>“in toto, le conclusioni già rassegnate in sede di CTU in accertamento tecnico preventivo”</i> e cioè, alla luce del diario clinico relativo al periodo 14.09 – 20.09.2018: <i>“1) corretta effettuazione delle visite ed assenza di dati clinici suggestivi di coinvolgimento dell’arto inferiore sinistro; 2) non corretta esecuzione delle visite quotidiane mancata intercettazione dei primi segni clinici di fascite necrotizzante”;</i> - che con successiva ordinanza del 11.09.2025 il Tribunale di Palermo ha disposto un altro richiamo dei CC.TT.UU., per quantificare <i>“la riduzione delle chances di sopravvivenza in termini percentuali, precisando quali fossero le aspettative di vita del paziente, nel caso in cui i sanitari del Policlinico non avessero compiuto gli errori individuati nella relazione resa nell’ambito del giudizio di A.T.P.”;</i> - che a tale richiamo, i CC.TT.UU. hanno risposto con relazione integrativa del 8.10.2025 rappresentando <i>“come la “concreta” perdita di chances va riferita alla possibilità che il sig. P., ove correttamente e tempestivamente trattato per la fascite necrotizzante, potesse giocarsi concretamente il 35-40% di probabilità di sopravvivenza che in quel momento aveva per la patologia che l’affliggeva. Tale chance, che la dottrina medicolegale suggerisce di non percentualizzare, è definibile come apprezzabile, seria e consistente e qualificabile, eventualmente, come medio-grave”;</i> - che puntualmente sono seguite le osservazioni critiche, alla sopra riportata percentuale di probabilità di sopravvivenza, del Ns. C.T. Aziendale medicolegale, dott.ssa Triolo trasmesse presso l’Avvocatura Erariale con prot. n. 64414 del 3.11.2025;
<p>DATO ATTO CHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - con nota assunta al prot. n. 69307 del 25.11.2025, l’Avvocatura Erariale ha trasmesso proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Palermo <i>“ove il Giudice ha riconosciuto un danno da c.d. perdita di chance, quantificato in € 141.000”</i> con il suggerimento di aderire alla proposta <i>“in considerazione del fatto che la stessa si limita a recepire il contenuto della relazione dei CCTTUU, sostanzialmente anticipando il contenuto di una eventuale sentenza, la quale difficilmente potrà avere tenore differente”;</i> - la predetta proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Palermo all’udienza del 24/11/2025, prevede, <i>“- 1) pagamento da parte di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE”, a titolo di risarcimento del danno, in favore di C.P., n.q. erede di F.PP. , della somma di € 141.000,00, comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi e soddisfattiva di ogni pretesa della parte attrice circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa, il tutto oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell’accordo sino all’effettiva liquidazione; - 2) rinuncia ad ogni altra domanda da parte degli attori circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa; 3) rifusione da parte di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE” delle spese del giudizio nella misura di 1/2 in favore di C.P. che si liquidano in € 3.526,00 e € 281,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come e se dovuti per legge; 4) compensazione delle spese del giudizio tra la convenuta e gli attori G.P., L.P., T.P., A.P. e C.P.; 5) pagamento delle spese di ATP e CTU a carico di entrambe le parti, in ragione di metà parte convenuta e metà parte attrice.”</i> - il C.A.V.S. nelle sedute del 27.11.2025 e del 9.01.2026 ha rappresentato come risulti favorevole aderire alla suddetta proposta conciliativa, posto che <i>“viene escluso il danno parentale”;</i> <i>“la quantificazione del quantum sulla base dei</i>

	<p><i>critéri individuati dal Giudice sembrerebbe, invero, inferiore rispetto al calcolo operato dalla CTP utilizzando le tabelle di Milano</i>"; "è improbabile che proseguendo il giudizio si possa addivenire ad un esito differente in termini di profili di colpa, riconoscendo, dunque, un'alea di soccombenza medio-alta";</p> <p>- Da ultimo il CAVS, nella seduta del 09.01.2026, ha preso atto anche della valutazione del Broker, che ha definito la proposta conciliativa "coerente e vantaggiosa per l'Azienda risultando la stessa, come detto, più favorevole rispetto alle pretese di nesso causale pieno avanzate dal legale di controparte per € 1.435.510,00" e ha, pertanto, dato mandato al proponente Ufficio di trasmettere tale proposta alla Direzione Generale, al fine della relativa condivisione;</p>
DATO ATTO CHE	<p>Con nota prot. n. 7919 del 5 febbraio 2026 l'Unità di Staff – Ufficio Legale e Contenzioso ha, dunque, proceduto alla predetta trasmissione alla Direttrice Generale, unitamente ad ampia nota illustrativa concernente il procedimento <i>de quo</i>, precisando che "ove condivide di accedere alla sopra riportata proposta conciliativa del Tribunale di Palermo, l'espresso Suo consenso all'adesione. Consenso, questo, che, per celerità, può essere reso con la sottoscrizione, a Sua firma, anche digitale, della sotto riportata annotazione "Per Accettazione", sicché si possano successivamente trasmettere le comunicazioni all'Avvocatura Erariale per i successivi adempimenti processuali.";</p> <p>Pervenuta la relativa accettazione della Direzione Generale alla proposta conciliativa, l'Ufficio Legale ha provveduto alla consequenziale trasmissione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con pec prot. n. 8713 del 9 febbraio 2026;</p> <p>Successivamente, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha proceduto ad inoltrare l'accettazione di controparte a tale proposta conciliativa, precisando che "con riferimento all'affare legale in oggetto, si inoltra accettazionea inviata in data odierna dall'Avv. Miceli, che legge per conoscenza. Si invita, pertanto, a procedere con gli adempimenti di competenza. Da ultimo, si coglie l'occasione per precisare che il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palermo non sarà coltivato dalle parti, stante la definizione stragiudiziale della lite. Per quanto di competenza, si archivia.";</p> <p>con pec prot. n. 11028/2026, l'Ufficio Legale ha contattato l'Avv. Miceli, chiedendo la compilazione della relativa scheda anagrafica, al fine dell'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della beneficiaria sig.ra C.P, ottenendo riscontro con nota assunta al protocollo generale n. 14291/2026;</p> <p>inoltre, con pec prot. 15695 del 10 marzo 2026, l'Avv. Miceli ha comunicato di aderire al regime fiscale ordinario e che andranno versate al di lui iban le spese legali liquidate dal giudice in sede di proposta conciliativa e che giusta proposta giudiziale l'A.O.U.P. pagherà la metà del totale € 4.614,88, ovvero € 2.307,44 (andranno invece versate all'Erario € 405,49);</p> <p>infine, tenuto conto della previsione giudiziale concernete la ripartizione delle spese di ATP e di ctu, risulta, al momento, opportuno procedere ad un approfondimento circa il pagamento delle quote a carico dell'Azienda ai fini dell'adozione di un successivo ed apposito atto deliberativo;</p>
RAVVISATA	<p>La necessità di procedere alla definizione stragiudiziale del procedimento <i>de quo</i>, giusto parere favorevole del CAVS e relativa accettazione della Direzione Generale;</p> <p>la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;</p>
DATO ATTO	<p>che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che</p>

	disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;
--	---

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	Dell'accettazione della Direzione Generale e di controparte in ordine alla proposta giudiziale avanzata all'udienza del 24/11/2025 (Tribunale di Palermo – III Sez. Civ. R.G. 8906/2022);
RITENUTO	di dovere dare esecuzione alle statuizioni ivi emarginate e dunque di procedere al pagamento di € 141.000,00 onnicomprensive in favore della sig.ra C.P. n.q. di erede del sig. F.P.P, avendo i restanti attori rinunciato ad ogni altra domanda circa ogni danno scaturente dalla fattispecie <i>de qua</i> ; di dovere, parimenti in esecuzione delle predette statuizioni, procedere al pagamento delle spese legali nella misura della metà del totale di € 4.614,88 ovvero € 2.307,44: importo, questo, che, giusta richiesta pervenuta via pec dall'Avv. Miceli, andrà versato direttamente allo stesso; andranno invece versate all'Erario € 405,49; di dovere, nella stessa misura della metà, procedere al pagamento in favore dei c.t.u. degli onorari relativi al procedimento di ATP e del giudizio ordinario con successiva deliberazione, avente ad oggetto la relativa liquidazione;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti alla sig.ra C.P. e all'Avv. Francesco Miceli rispettivamente in ordine al risarcimento del danno ed in ordine al pagamento delle spese legali;
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento: <u>-€ 141.000,00 in favore della sig.ra C.P.;</u> <u>-€ 2.307, 44 in favore dell'Avvocato Francesco Miceli;</u> <u>-€ 405,49 in favore dell'Erario, a titolo di ritenuta d'acconto.</u>
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 143.712,93 sul conto di costo 5.09.03.02.0102 spese legali per transazioni, anno 2026.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.